



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

## DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 19/08/2017

**OGGETTO: Scioglimento di convenzione di Segreteria Comunale tra il Comune di Buccino, San Gregorio Magno, Santa Marina e Romagnano al Monte e contestuale nuova costituzione della convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Buccino e Calabritto (AV).**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 9,48 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Nicola Parisi in data 27/07/2017 prot. 5141 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione. Presiede l'adunanza il Nicola Parisi – Sindaco  
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO	X	
3	Francesco FARAO	X	
4	Domenico SENATORE		X
5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO	X	
7	Nunzio ELIA	X	
8	Lucia SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego BASTA	X	
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Valeria CHIARIELLO	X	
12	Mario FREDA	X	
13	Lucia RISI	X	
Totale		12	1

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott. Salvatore Tiano

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

## IL PRESIDENTE

### **Il Sindaco riferisce:**

- sulle problematiche organizzative e di gestione che la vigente segreteria associata fra quattro Comuni comporta, soprattutto in termini di notevoli carichi di lavoro del Segretario Comunale titolare e della sua presenza limitata e discontinua in ognuna delle sedi comunali;
- sull'intesa raggiunta con i Comuni interessati per lo scioglimento della convenzione di segreteria in essere e la contestuale costituzione di un nuovo Ufficio di Segreteria associata fra Buccino e Calabritto a far data dal 1° Settembre p.v.;
- sulla comunicazione inviata prot. n. 156/P del 19/6/2017 a firma del Sindaco, con la quale è stata manifestata al Segretario Comunale dott. Salvatore Tiano la volontà, a seguito delle elezioni comunali, di avvalersi di potere di revoca unilaterale e nomina di un nuovo Segretario Comunale a far data dal 1° Settembre 2017;

### **Premesso che:**

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 riconosce la facoltà dei Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale della ex Agenzia Autonoma per gestione dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, comma 2, concernente "Regolamento recante norme di attuazione in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali" dispone che le convenzioni per l'Ufficio di Segreteria devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

### **Considerato**

che, in esecuzione dei rispettivi provvedimenti consiliari, tra questo Comune (capo convenzione) ed i Comuni di San Gregorio Magno, Santa Marina e Romagnano al Monte è in essere una convenzione dell'Ufficio Segreteria stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., avente come titolare della sede di classe III, l'attuale Segretario Comunale, dott. Salvatore Tiano, nominato con decorrenza dal 25/8/2014, giusta decreto del Sindaco di Buccino.

### **Ritenuto,**

pertanto, sulla base dei nuovi accordi raggiunti tra questo Comune e quello di Calabritto, di disporre:

- lo scioglimento della Convenzione di Segreteria in essere tra questo Comune (capo convenzione) ed i Comuni di San Gregorio Magno, Santa Marina e Romagnano al Monte, con effetto a far data dal 1° Settembre 2017;
- la contestuale costituzione di un nuovo Ufficio di Segreteria Comunale associata fra i Comuni di Buccino e Calabritto con possibile decorrenza dal 1° Settembre 2017;
- l'individuazione quale titolare della nuova sede unica della dott.ssa Ida Tascone, attuale Segretario della sede convenzionata Catelnuovo di Conza/Calabritto;
- la successiva nomina, senza soluzione di continuità, a far data dallo scioglimento delle rispettive convenzioni di segreteria comunale, del predetto Segretario da parte del Sindaco del Comune Capofila (soggetto competente alla individuazione, nomina e revoca del Segretario);

### **Rilevato**

che la costituenda nuova sede di segreteria unica, sulla base della popolazione complessiva dei predetti due Comuni è ascrivibile alla classe III;

### **Visto ed esaminato**

lo schema della nuova Convenzione di Segreteria, nel suo completo articolato, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Dare atto**

che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e smi (TUEL);

**Visto**

lo Statuto Comunale;

**Con voti**

favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (gruppo di minoranza), resi e verificati in forma palese per alzata di mano dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa narrativa;

- 1) Di disporre lo scioglimento della vigente convenzione di segreteria tra questo Comune (capo convenzione) ed i Comuni di San Gregorio Magno, Santa Marina e Romagnano al Monte con effetto dal 1° Settembre 2017, ovvero, dalla data di assunzione in servizio del Segretario titolare;
  - 2) Di costituire, contestualmente e con pari decorrenza, ovvero, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del titolare, l'Ufficio associato di Segreteria Comunale in convenzione tra i Comuni di Buccino e Calabritto ex art. 98, comma 3, del T.U.E.L., allo scopo di avvalersi di un unico Segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza;
  - 3) Di dare atto che il Comune di Buccino sarà l'Ente capofila della nuova convenzione di segreteria associata e che la competenza alla individuazione, nomina e alla revoca del Segretario titolare della sede è attribuita al Sindaco pro-tempore di Buccino;
  - 4) Di approvare in ogni sua parte l'allegato schema di nuova Convenzione di Segreteria che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco per la sottoscrizione;
  - 5) Di dare atto che con la stipula della nuova Convenzione la sede di segreteria associata è ascritta alla Classe III e sarà ricoperta, senza soluzione di continuità, dalla dott.ssa Ida Tascone, già Segretario titolare della sede di segreteria in corso di scioglimento tra i Comuni di Castelnuovo di Conza e Calabritto, in possesso dei requisiti di legge;
  - 6) Di dare mandato al Sindaco:
    - di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai Comuni di San Gregorio Magno, Santa Marina e Romagnano al Monte (convenzionati della disciolta sede) ed al Segretario Comunale interessato;
    - di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Comune di Calabritto;
    - di trasmettere tutta la documentazione necessaria per l'ulteriore seguito del procedimento alla Prefettura – U.T.G. di Napoli (ex Sez. Reg. Campania dell'AGES), competente in materia;Successivamente su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (gruppo di minoranza), resi dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.
- La seduta è sciolta alle ore 13,15.

ALLEGATO "A" alla DELIBERA CONSILIARE N. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI  
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BUCCINO (SA) E DI CALABRITTO  
(AV)**

L'anno duemiladiciassette addi ..... del mese di .....

**TRA**

-Il Comune di Buccino (Sa) rappresentato dal Sindaco p.t., che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. ...., dichiarata immediatamente eseguibile

-Il Comune di Calabritto (AV) rappresentato dal Sindaco p.t., che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n. ...., dichiarata immediatamente eseguibile;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

I Comuni di Buccino (Sa) e di Calabritto (AV) stipulano la presente convenzione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio di Segreteria Comunale.

**Art. 2**

**Comune capo-convenzione**

Il Comune di Buccino è individuato quale Comune capo-convenzione ed assume il coordinamento organizzativo, amministrativo e contabile della gestione.

**Art. 3**

**Nomina e revoca del Segretario Comunale**

Il potere di nomina e di revoca del Segretario Comunale compete al Sindaco del Comune capo-convenzione, previa intesa con il Sindaco del Comune convenzionato;

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previa intesa con il Sindaco dell'altro Comune e formale notifica al Segretario Comunale.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 267/2000. In tali casi le spese relative restano ad esclusivo carico del Comune che ne ha disposto il conferimento.

**Art. 4**

**Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario Comunale**

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento del servizio presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e della complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il Segretario Comunale presterà servizio presso i comuni convenzionati secondo un'orario di servizio ripartito per ciascuna sede comunale come segue:

50 % presso il comune di Buccino;

50 % presso il comune di Calabritto.

Il calendario dei giorni di presenza ordinaria presso le sedi di segreteria dei singoli Comuni sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio senza incidere sull'entità degli oneri che vengono stabiliti con la presente Convenzione.

**Art. 5**

**Classe della convenzione di segreteria**

La presente convenzione è classificata nella classe III a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale, di cui alle tabelle A e B

allegate al D.P.R. n. 749 del 23 giugno 1972, in quanto la popolazione complessiva, alla data del 31 luglio 2017; ammonta a n. \_\_\_\_\_ di cui:

- per il Comune di Buccino n. \_\_\_\_\_ (come da certificazione dell'Ufficio preposto);
- per il Comune di Calabritto n. \_\_\_\_\_ (come da certificazione dell'Ufficio preposto).

#### Art. 6

##### Trattamento economico del Segretario Comunale

Il Comune Capo-convenzione provvederà, salvo diverse disposizioni contenute nella presente Convenzione, all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese relative al trattamento economico del Segretario stesso, così come determinate dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali di categoria e successivi Accordi Integrativi.

Lo stipendio, comprensivo della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, verrà corrisposto al Segretario Comunale in rate mensili posticipate scadenti il ventisette di ogni mese.

Il Comune Capo-convenzione oltre al pagamento mensile degli assegni dovuti al Segretario, curerà anche gli aspetti previdenziali ed assistenziali, stanziando a tal fine le somme relative nel proprio bilancio.

Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere a titolo di contributo nella spesa dal Comune di Calabritto.

Il Comune di Calabritto dovrà versare ogni mese al Comune di Buccino una somma pari al 50% degli importi spettanti mensilmente al Segretario per le seguenti voci:

- trattamento stipendiale;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione di posizione;
- maggiorazione indennità di posizione;
- retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata;
- risultato;
- relativi oneri riflessi;

Le spese inerenti il funzionamento del servizio, comprese quelle per la formazione e/o l'aggiornamento professionale del Segretario Comunale saranno ripartite, salvo diverse disposizioni di cui alla presente Convenzione, secondo la seguente proporzione:

- 50 % a carico del Comune di Buccino (SA);
- 50 % a carico del Comune di Calabritto (AV).

Qualora per ragioni di servizio fosse necessario modificare il criterio di riparto sopra indicato potrà provvedersi con delibera di Giunta Comunale assunta da ciascun Comune.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati:

- gli oneri relativi al rimborso delle missioni effettuate, compreso il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alle sedi di Buccino e di Calabritto, con applicazione delle vigenti disposizioni, che saranno pagate al Segretario con cadenza mensile;
- i diritti di segreteria: l'ammontare dei diritti di segreteria liquidati dai due Comuni saranno rispettivamente comunicati mensilmente al fine di garantire il rispetto del limite previsto dalle vigenti disposizioni.

La maggiorazione dell'indennità di retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL, verrà corrisposta secondo quanto previsto dal CCDI vigente dei Segretari Comunali e Provinciali.

L'importo complessivo della suddetta indennità, attribuita da ciascun Comune e opportunamente comunicata, non potrà superare il 50% della retribuzione di posizione in godimento. La corresponsione della maggiorazione verrà mensilmente effettuata dal Comune Capo-convenzione; la parte di spettanza di Calabritto verrà recuperata contestualmente alle altre spese.

L'importo della retribuzione di risultato, di cui all'art. 42, comma 2, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001 non può essere superiore al 10% del monte salari del Segretario Comunale. Il monte salari corrisponde all'insieme dei compensi che il Segretario percepisce a carico dei bilanci comunali. L'indennità verrà corrisposta dal Sindaco del Comune capo-convenzione e il Sindaco del Comune di Calabritto. In tal caso, il Comune di Calabritto provvederà a versare al Comune capo convenzione la quota parte di spettanza. I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per le missioni o trasferite svolte dal Segretario Comunale e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono effettuate. In particolare, qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

#### Art. 7

### **Rendiconto e riparto delle spese**

I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

Il Comune Capo-convenzione provvederà a compilare e determinare, entro il mese di Gennaio di ogni anno, il rendiconto ed il riparto di tutte le spese sostenute per il servizio di Segreteria Comunale nell'anno precedente. L'atto di rendicontazione e riparto verrà formalmente comunicato al Comune di Calabritto.

Il Comune di Calabritto provvederà versare a saldo le somme che risulteranno annualmente dovute entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Comune di Buccino entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto e del riparto. Gli atti adottati dal Comune di Buccino per la gestione del servizio dovranno essere trasmessi tempestivamente al Comune di Calabritto.

### **Art. 8**

#### **Durata e cause di scioglimento**

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di assegnazione in servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente secondo la procedura prevista nei provvedimenti della Prefettura - UTG di Napoli (Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali).

Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria comunale in ogni singolo Comune, così come esistente.

La presente convenzione avrà la durata di sei mesi rinnovabili decorrente dalla data di sottoscrizione, ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento:

a) per risoluzione consensuale mediante provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;

b) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare da notificare all'altro Comune e produrrà i suoi effetti decorsi sette (7) giorni dalla comunicazione, anche tramite pec, della deliberazione esecutiva o immediatamente eseguibile, all'altro Comune.

La durata della convenzione è tacitamente prorogata senza soluzione di continuità.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario Comunale titolare assumerà la titolarità del Comune capo-convenzione, in conformità alle vigenti disposizioni legislative. In caso di disaccordo tra i due Sindaci sulla nomina del titolare presso la singola sede di segreteria, la scelta della sede spetterà al segretario comunale titolare.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura - UTG Napoli (Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

### **Art. 9**

#### **Forme di consultazione**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire all'altro Comune tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi alla Prefettura - UTG Napoli (Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

### **Art. 10**

#### **Ferie, congedi, aspettative**

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L.

### **Art. 11**

#### **Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione trovano applicazioni le disposizioni di legge in materia. La presente Convenzione, corredata delle deliberazioni dei

rispettivi Consigli Comunali e dagli ulteriori atti necessari, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura UTG di Napoli (ex A.G.E.S. - Sezione Campania) per i provvedimenti conseguenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto  
**Il Sindaco del Comune di Buccino**  
**Il Sindaco del Comune di Calabritto**

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 26 AGO. 2017 reg. al n° \_\_\_\_\_  
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 23 AGO. 2017

Il Responsabile Albo Pretorio  
F.to *Sabato A. Trimarco*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to *Dr. Salvatore Tiano*


\*\*\*\*\*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.  
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 23 AGO. 2017




Il Segretario Comunale  
F.to *Dr. Salvatore Tiano*

\*\*\*\*\*

Buccino, 23 AGO. 2017

Per copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale  
*Dr. Salvatore Tiano*